



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



*Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca
Ufficio III*

ALLEGATO 4

PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Articolo 1

Organi e ambiti di valutazione

1. Ai sensi dell'art. 7 del bando, la procedura di valutazione dei progetti è affidata a Comitati di Valutazione (CdV), uno per ciascuno dei ventisette settori di ricerca ERC, scelti dal CNVR sulla base di comprovata e specifica competenza nel settore di riferimento. Nell'ambito di ciascun Comitato è individuato un coordinatore che svolge la funzione di presidente.

Il MUR con successivo decreto provvede a disciplinare la nomina e il funzionamento dei Comitati di Valutazione. I componenti dei Comitati di Valutazione, nominati secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del D.D. n. 104 del 2 febbraio 2022, possono essere confermati nell'incarico ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con Legge di conversione 15 luglio 2022 n. 91.

2. Il numero massimo dei componenti dei Comitati di Valutazione è stabilito in 190.

3. La valutazione di ciascun progetto è affidata al competente Comitato di Valutazione, il quale può individuare ai fini della valutazione revisori esterni scelti dall'albo di esperti scientifici del MUR (REPRISE), ovvero dagli elenchi di valutatori della Commissione europea, nonché da eventuali altre banche dati, in conformità con i principi di cui all'art. 64 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. Il numero massimo dei revisori è stabilito in 800.

4. I revisori esterni, così come i Comitati di Valutazione, operano esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici predisposti dal MUR.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



*Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca
Ufficio III*

Articolo 2

Criteria di valutazione

1. Ciascun progetto di ricerca, prima di essere valutato, è sottoposto alla verifica di conformità con il principio del “*non arrecare danno significativo (DNSH)*”. A tal fine è necessario che le attività previste all'interno della proposta progettuale non arrechino danno significativo a nessuno dei sei pertinenti obiettivi ambientali, per tutto il ciclo di vita del progetto, in particolare:

- i. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto le attività non conducono a significative emissioni di gas a effetto serra;
- ii. all'adattamento ai cambiamenti climatici, in quanto le attività non conducono a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- iii. all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, in quanto le attività non nuocciono:
 - a) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o
 - b) al buono stato ecologico delle acque marine;
- iv. all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, in quanto:
 - a) le attività non conducono a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;
 - b) le attività non comportano un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o
 - c) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti non potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca
Ufficio III

- v. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, in quanto le attività non comportano un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o
- vi. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, in quanto le attività:
 - a) non nuocciono in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o
 - b) non nuocciono allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.

2. Nel valutare un'attività economica in base ai criteri di cui sopra, si tiene conto dell'impatto ambientale della stessa e dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante l'intero ciclo di vita, in particolare, prendendo in considerazione: produzione, uso e fine vita dei prodotti e dei servizi.

3. Si valuta altresì che la proposta progettuale sia conforme alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale e che la medesima non preveda le seguenti attività di ricerca cosiddetta «brown» in conformità alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH*”:

- i. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle¹;
- ii. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento²;
- iii. attività connesse alle discariche di rifiuti agli inceneritori³ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁴;

¹ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01).

² Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca
Ufficio III

iv. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

4. In caso di esito negativo della verifica di compatibilità del progetto al principio del “non arrecare danno significativo (DNSH)”, il progetto non viene ammesso a valutazione, dandone breve motivazione.

5. L'esame del progetto è subordinato ai criteri di valutazione di seguito indicati in tabella:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
<p>1. Qualità del progetto di ricerca – merito scientifico e natura innovativa del progetto dal punto di vista internazionale – con particolare riguardo a:</p> <p>a) Pertinenza del progetto al tema strategico ed al correlato cluster di riferimento;</p> <p>b) Chiarezza ed originalità degli obiettivi del progetto;</p> <p>c) Rilevanza e posizionamento del progetto proposto rispetto allo stato dell'arte nella specifica area scientifica;</p> <p>d) Congruenza della metodologia adottata rispetto agli obiettivi e organicità del progetto, e rispetto allo specifico contributo di unità locali (se previste).</p>	<p>Totale: 40</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p>
<p>2. Composizione del gruppo di ricerca e fattibilità del progetto – merito scientifico del gruppo di ricerca, fattibilità del piano di lavoro, e congruità della richiesta di finanziamento. In particolare:</p> <p>a) Eccellenza del <i>Principal Investigator</i>, del gruppo di ricerca e degli</p>	<p>Totale: 30</p> <p>10</p>

³ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁴ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca
Ufficio III

<p>eventuali responsabili di unità locali (se previste);</p> <p>b) Capacità di realizzare il progetto proposto (qualificazione, composizione con riferimento specifico alla parità di genere nella compagine del gruppo di ricerca, complementarità del gruppo);</p> <p>c) Organizzazione del progetto riguardo agli obiettivi proposti, ai tempi ritenuti necessari per il completamento del progetto; congruità e pertinenza del piano di spesa rispetto agli obiettivi, alla distribuzione temporale delle attività e alle risorse richieste (materiale di consumo, strumentazione, gestione);</p>	<p>10</p> <p>10</p>
<p>3. Impatto del progetto da assegnare in base ad uno o più dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avanzamento della conoscenza - innovazione tecnologica e/o applicazioni industriali - comunità scientifica e il suo rafforzamento - internazionalizzazione della ricerca italiana - benessere sociale e/o sviluppo culturale - divulgazione della conoscenza scientifica 	<p>Totale: 30</p> <p>30</p>
<p>TOTALE PUNTEGGIO</p>	<p>0-100</p>

6. Per motivare il punteggio ci si atterrà, per i criteri indicati ai numeri 1 e 2 della tabella di cui al precedente comma, ai seguenti parametri:

un punteggio numerico corredato da sintetica motivazione, secondo i seguenti parametri:

- 0-5 insufficiente: punti deboli di cruciale importanza e/o troppo numerosi;
- 6-7 sufficiente: punti deboli in diverse parti del progetto;
- 8 buono: alcuni punti deboli di moderata importanza;
- 9 molto buono: molto convincente, punti deboli minori;
- 10 *outstanding*: pienamente convincente, nessun punto debole.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca
Ufficio III

7. Per motivare il punteggio ci si atterrà, per il criterio indicato al numero 3 della tabella di cui al precedente articolo 2, ai seguenti parametri:

un punteggio numerico corredato da sintetica motivazione, secondo i seguenti parametri:

- 0-17 insufficiente: punti deboli di cruciale importanza e/o troppo numerosi;
- 18-23 sufficiente: punti deboli in diverse parti del progetto;
- 24-26 buono: alcuni punti deboli di moderata importanza;
- 27-29 molto buono: molto convincente, punti deboli minori;
- 30 *outstanding*: pienamente convincente, nessun punto debole.

8. Ogni progetto è soggetto ad una soglia di punteggio massimo pari a 100 e ad una soglia di punteggio minimo pari a 75.

Tutti i progetti che totalizzano un punteggio inferiore alla citata soglia minima (pari a 75) non sono finanziabili.

9. Ulteriori modalità di valutazione dei progetti saranno disciplinate con successivo decreto della Direzione Generale della Ricerca, che verrà pubblicato sul sito <http://prin.mur.gov.it>.

Articolo 4 *Pari merito*

1. Nel caso in cui più progetti totalizzano lo stesso punteggio (c.d. pari merito) ed i fondi disponibili non siano sufficienti a garantire per tutti il finanziamento, è preferito, fra tali progetti, quello che abbia ricevuto il punteggio più alto rispetto al criterio della “**Qualità del progetto di ricerca** – *merito scientifico e natura innovativa del progetto dal punto di vista internazionale*, di cui all’art. 2, comma 5, punto 1.

2. In subordine, tra i progetti di cui al comma precedente che abbiano conseguito lo stesso punteggio rispetto al criterio della “**Qualità del progetto di ricerca**” e per i quali i fondi disponibili non siano sufficienti a garantire il finanziamento, è preferito quello che abbia ricevuto il punteggio più alto in merito al criterio dell’“**Impatto del progetto**”, di cui all’art. 2, comma 5, punto 3.

3. In subordine, a parità di punteggio fra progetti - sia rispetto al criterio della “**Qualità del progetto di ricerca**” che al criterio dell’“**Impatto del progetto**” di cui ai precedenti commi 1 e



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



*Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca
Ufficio III*

2 - è preferito il progetto in cui meglio è garantita l'**equità di genere** e dunque in cui nel gruppo è rappresentato più equamente il rapporto uomo-donna.

4. In ulteriore subordine, a parità di punteggio fra progetti – sia rispetto al criterio della “**Qualità del progetto di ricerca**” che al criterio dell’“**Impatto del progetto**” che dell’equità di genere di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 – è preferito il progetto coordinato dal *Principal Investigator* più giovane d’età anagrafica.

Articolo 5

Adempimenti conclusivi

1. Al termine della procedura di valutazione, il Comitato di Valutazione competente stila la graduatoria dei progetti ammessi per settore e analizza il contributo richiesto per ogni progetto, determinandone il costo congruo e il relativo finanziamento (calcolato secondo le regole di cui all’Allegato 3 del bando).

2. Il Comitato di Valutazione valuta, altresì, eventuali od opportuni adeguamenti di ogni singola voce di spesa, secondo i seguenti dettami:

- a) non è indicato procedere, orientativamente e per qualunque voce di spesa non forfetaria, ad abbattimenti superiori al 25% di quanto previsto dal progetto, salvo idonea motivazione;
- b) non è possibile effettuare tagli lineari su tutte le voci di spesa.

Articolo 6

Pubblicazione delle graduatorie e dei decreti di ammissione a finanziamento

1. Sul sito <http://prin.mur.gov.it>, il MUR pubblica le graduatorie dei progetti, una per ciascun settore ERC, e ne decreta la relativa ammissione a finanziamento, nei limiti del budget disponibile.